

ALLEGATO A

CAPITOLATO

ART. 1 – Oggetto della convenzione – Normativa applicabile - Valore stimato

La convenzione ha per oggetto la concessione del servizio di gestione, conduzione, manutenzione dell'impianto natatorio "Le Ginestre" di Maresca (San Marcello Piteglio), per l'esclusivo esercizio di attività natatorie e ginnico-sportive e ludico-motorio-ricreative, e la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari alla riapertura e rimessa in funzione dell'impianto dopo il periodo di chiusura successivo alla cessazione della precedente gestione.

Trattasi di concessione di servizi regolata dagli art. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016.

Il valore della concessione, calcolato sulla base di quanto previsto dall'art. 167 del D. Lgs. 50/2016, è costituito dai ricavi presumibili del concessionario, derivanti dalla gestione dell'impianto e cioè dal pagamento da parte degli utenti del corrispettivo per i servizi erogati, per tutta la durata del contratto e di tutti gli elementi indicati all'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Il valore della concessione è stimato in **€ 185.000,00** equivalente al valore delle entrate pari ad € 105.000,00 (vedi art.7) oltre il contributo su base annua concesso dal Comune pari ad € 80.000,00 (vedi art.8).

ART. 2 – Durata dell'affidamento

La durata della concessione è stabilita per il periodo **08/07/2017-30/06/2018**.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recesso "ad nutum" alla scadenza di ogni trimestre di gestione con preavviso di 10 giorni fatta salva l'erogazione del contributo di € 20.000,00 così come indicato al successivo art. 8.

Tale recesso sarà subordinato alla verifica trimestrale da parte del Comune dell'effettivo andamento gestionale dell'impianto, sia per quanto attiene gli aspetti finanziari che qualitativi dei servizi offerti mediante presentazione da parte del gestore, alla scadenza di ogni trimestre, di un rendiconto indicante, oltre alle attività svolte, tutte le entrate percepite e le spese sostenute, opportunamente documentato con fatture e/o ricevute valide ai fini fiscali.

ART. 3 – Modalità di aggiudicazione

La concessione sarà affidata previo espletamento di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 e ss. e 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 e dell'art. 173 del citato decreto **previo avviso per manifestazione di interesse**.

Nel caso di svolgimento di procedura negoziata saranno comunicati, con successiva lettera di invito, le modalità di presentazione delle offerte e dei progetti di gestione ed i relativi punteggi da attribuire.

ART. 4 – Obblighi generali

Nel periodo dal 08 luglio al 31 agosto il concessionario dovrà garantire l'apertura dell'impianto scoperto; successivamente, il concessionario, eseguiti i necessari lavori previsti nella perizia allegata, dovrà garantire anche l'apertura dell'impianto coperto, per un minimo di 25 ore settimanali compresa la Domenica e festivi, per svolgere attività natatorie e corsi addestrativi per giovani e adulti, in proprio od in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche, e per pubblico uso di balneazione.

ART. 5 – Oneri a carico del concessionario

Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri relativi a:

- spese contrattuali;
- spese connesse e conseguenti ad autorizzazioni, licenze, contratti e ad ogni qualsivoglia attività amministrativa o tecnica collegata alla gestione del servizio;

- consumi, spese per le utenze e spese di gestione come di seguito specificate e quantificate al successivo art. 7.:

- a. spese relative a salari e stipendi, assicurazioni sociali ed osservanza dei contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente, addetto alle attività di pulizia, custodia, istruzione tecnica, assistenza ai bagnanti, direzione, amministrazione, cassa, ed ogni altra connessa alla gestione del servizio e dell'impianto;
- b. rispetto delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. con connessa nomina del RSPP e del Medico Competente;
- c. imposte e tasse relative alla gestione dell'attività;
- d. conduzione degli immobili idonea a riconsegnare gli stessi al Comune, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità e conservazione tramite esecuzione di imbiancature, ripristini, verniciatura e riparazioni;
- e. acquisizione di materiali e mano d'opera per il trattamento dell'acqua, igiene dei servizi,
- f. pulizie in genere, ed in particolare disinfezioni generali nelle aree atte a condurre infezioni di vario genere (verruche, micosi ecc.) con appositi disinfettanti, come previsto dalla normativa sanitaria;
- g. dotazioni per locali infermeria;
- h. manutenzione ordinaria nonché tutti gli interventi, anche di manutenzione straordinaria, necessari a consentire la rimessa in funzione e la riapertura dell'impianto così come specificato nella perizia di stima allegata;
- i. conduzione e manutenzione degli impianti e delle centrali termiche secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti in materia, compreso l'onere per l'affidamento del terzo responsabile di cui alla L. 10/91;
- j. gestione tecnica ed amministrativa dei servizi;
- k. gestione dell'acqua della piscina, in modo da assicurarne l'igienicità e la temperatura secondo le vigenti norme in materia e secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
- l. periodica manutenzione secondo le indicazioni del costruttore delle apparecchiature a servizio degli spogliatoi;
- m. vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza all'interno di tutti i complessi sportivi;

- Garanzie e coperture assicurative come specificato ai successivi art. 11 e 12

Per le modalità di gestione della piscina il concessionario dovrà attenersi espressamente a quanto stabilito dalla L. R. 27 febbraio 2015 n. 21 e s. m. i. e del relativo regolamento attuativo.

E' fatto obbligo per il concessionario provvedere, qualora l'impianto ne sia privo, alla dotazione di DAE (defibrillatori semiautomatici) ai sensi di quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute 24 aprile 2013 e dalla L.R. 8/5/2013. Sudetta strumentazione dovrà essere sempre perfettamente funzionante, facilmente accessibile e disponibile; personale adeguatamente formato dovrà essere sempre presente al fine di un tempestivo utilizzo in caso di necessità.

ART. 6 – Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendano necessari per la riapertura e la messa in esercizio dell'impianto sia scoperto che coperto come specificato nella perizia estimativa allegata al presente capitolato, fermo restando quanto stabilito ai precedenti art.2 e 4. Per acquisire piena cognizione della situazione di fatto e delle condizioni dell'impianto sarà richiesta ai soggetti interessati alla partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento della concessione di effettuare un sopralluogo obbligatorio. Qualora nel corso della gestione si rendesse necessaria la realizzazione di nuove ed ulteriori interventi o qualora il concessionario intenda realizzare interventi di miglioria o addizioni alla struttura, i lavori dovranno essere eseguiti a completo carico del concessionario, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente e preventivamente autorizzati dalla Provincia. Le opere realizzate rimarranno, a fine concessione, di proprietà della Provincia senza diritto per il concessionario ad alcuna remunerazione, rimborso o indennizzo.

Art. 7 – Quantificazione delle spese di gestione

Oltre al valore degli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare sugli impianti, qui di seguito si indica una stima dei costi generali di gestione dell'impianto e dei ricavi stimati elaborata dalla Provincia di Pistoia **riferiti all'annualità**:

Uscite generali

Acquedotto	€ 5.000,00
Assicurazioni	€ 1.000,00
Energia elettrica	€ 30.000,00
Manutenzione ordinaria	€ 5.500,00
Personale	€ 60.000,00
Prodotti per il trattamento dell'acqua	€ 12.000,00
Spese di riscaldamento (cippato € 75,68 MW/h)	€ 48.000,00
Spese promozione attività	€ 500,00
Tasse e Tributi	€ 15.000,00
Telefono	€ 200,00
Varie (compreso Vigilanza)	€ 8.000,00
TOTALE USCITE GENERALI	€ 188.200,00

Entrate ipotizzate

Sponsor	€ 5.000,00
Attività natatorie	€ 100.000,00
TOTALE ENTRATE	€ 105.000,00

DIFFERENZA ENTRATE/USCITE TOTALI - € 83.200,00

Sotto il profilo della gestione dei suddetti impianti non si raggiunge attualmente un equilibrio economico finanziario in quanto si riscontra una differenza fra le uscite e le entrate di circa di - **€ 83.200,00**.

Art. 8 – Contributo comunale

Il Comune di San Marcello Piteglio concederà un contributo a sostegno della gestione pari ad € 20.000,00 a trimestre per un totale di € 80.000,00 annuali ai sensi dell'art. 6 del "regolamento degli impianti sportivi comunale" approvato con DCC n.30 del 26/05/2010, da erogarsi entro 15 giorni dalla scadenza di ogni trimestre ovvero entro il 15.10.2017, il 15.01.2018, il 15.04.2018 ed il 15.07.2018 a seguito della presentazione del rendiconto gestionale così come indicato al precedente art.2.

Eventuali lavori a carico del Comune effettuati preventivamente all'apertura dell'impianto e propedeutici alla stessa, saranno scomputati dal contributo di € 20.000,00 riferito al primo trimestre.

ART. 9 – Remunerazione del concessionario

Il concessionario introiterà direttamente, quale esclusiva remunerazione contrattuale, tutte le entrate derivanti dalle attività esercitate nell'impianto, compatibili con la natura delle strutture, dalla pubblicità effettuata all'interno ed all'esterno dell'impianto, e da ogni altra iniziativa lecita e compatibile, idonea a conseguire utili.

ART. 10 – Personale

Il concessionario dovrà disporre di un idoneo numero di persone dotate dei prescritti requisiti sanitari, nonché delle necessarie capacità e qualifiche professionali, ed in grado di garantire che il servizio oggetto del presente capitolato sia svolto in piena sicurezza, efficienza e in conformità delle disposizioni normative vigenti ed in particolare della L. R. 9 marzo 2006 n. 8 e s. m. i. e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Delibera

di Giunta Regionale n. 205 del 23 febbraio 2010.

Il concessionario dovrà inoltre osservare tutta la normativa salariale e previdenziale e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che disciplina gli specifici rapporti contrattuali.

A tale proposito il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche con gli strumenti consentiti dalla legge.

ART.11 – Cauzioni

11.1 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del DLgs. 50/2016, il partecipante alla gara dovrà presentare una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto per € 3.700,00 necessaria per coprire l'eventuale mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario.

Tale garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Finanze.

La garanzia dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- contenere la clausola dell'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

In alternativa la cauzione provvisoria può essere costituita in contanti tramite versamento alla tesoreria comunale presso la "Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia" con la causale: *"Cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura per la concessione del servizio di gestione, conduzione, manutenzione dell'impianto natatorio "Le Ginestre" di Maresca "*.

Per i partecipanti che risulteranno non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dalla data della determina di acquisizione, salvo che per il secondo classificato per il quale verrà svincolata al momento della aggiudicazione definitiva, mentre al primo classificato al momento della sottoscrizione della convenzione.

Per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 che dimostrino il possesso del requisito, tale garanzia è ridotta del 50%.

11.2 - cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del DLgs. 50/2016 a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste dal contratto l'affidatario deve presentare, contestualmente alla stipula del contratto, idonea cauzione definitiva pari alla percentuale del 10% rispetto all'importo di aggiudicazione (€ 18.500,00) rapportato a tutta la durata dell'affidamento con le seguenti modalità:

- in contanti o in titoli di debito pubblico;
- mediante fideiussione bancaria;
- mediante polizza assicurativa fidejussoria;
- mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385;

La garanzia può essere costituita in contanti tramite versamento dell'importo alla tesoreria comunale presso la "Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia" con la causale : *"Cauzione definitiva per la partecipazione alla procedura per la concessione del servizio di gestione, conduzione, manutenzione dell'impianto natatorio "Le Ginestre" di Maresca "*.

La garanzia costituita con fidejussione o polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita dichiarazione liberatoria del

Comune.

La cauzione sarà restituita a contratto concluso e ad accertamento della regolare esecuzione del contratto dopo la soluzione di ogni eventuale controversia.

L'Amministrazione comunale, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:

a) a copertura delle spese necessarie a limitare gli effetti negativi di qualsivoglia inadempimento ivi compreso il mancato rispetto dei tempi di consegna;

b) a copertura delle spese di indizione di una nuova gara di affidamento del servizio in oggetto, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza della Ditta, ivi compresi gli eventuali maggiori oneri conseguenti all'applicazione di maggiori corrispettivi;

d) per risarcire il danno che l'Amministrazione Comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, ivi compreso il danno da immagine.

In tali casi, qualora la cauzione venga in tutto o in parte incassata, il suo ammontare dovrà essere ripristinato entro 10 giorni, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione potrà essere svincolata dietro esplicito nulla osta del Comune di San Marcello Piteglio.

Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto al Comune di San Marcello Piteglio.

Per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 che dimostrino il possesso del requisito, tale garanzia è ridotta del 50%.

ART.12 – Responsabilità ed Assicurazioni

All'atto della sottoscrizione del contratto di concessione, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, il concessionario assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa il Comune e la provincia quale proprietario dell'impianto, in conseguenza di fatti imputabili al concessionario stesso e/o al suo personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività, dei lavori e dei servizi oggetto del presente appalto.

A titolo esemplificativo ma non limitativo, il concessionario sarà pertanto responsabile delle strutture, dei suoi impianti tecnologici e dei beni mobili in esse contenuti; sarà altresì responsabile dell'assistenza ai bagnanti, dei danni agli utenti ed a chiunque acceda agli impianti, derivanti da fatto del concessionario medesimo.

Dovrà pertanto adottare tutte le cautele ed attenersi alle prescrizioni normative che riguardano le sue attività, in modo da garantire l'incolumità delle persone ed evitare danni a beni di proprietà della Provincia e/o di utenti e/o di terzi.

Al tal fine il concessionario dovrà stipulare le seguenti coperture assicurative:

Incendio e Rischi Accessori che copre i danni subiti dalla Provincia per danneggiamento o distruzione parziale o totale dei fabbricati, degli impianti e delle attrezzature con i seguenti capitali assicurati:

- per Fabbricati: € 1.980.000,00

- per Contenuto: (valore di rimpiazzo) € 89.696,46

- € 2.000.000,00 per sinistro per la garanzia Ricorso Terzi (massimale minimo).

Responsabilità civile per danni derivanti a terzi con massimale unico per sinistro e per anno di € 3.000.000,00. La polizza dovrà prevedere, nella descrizione del rischio, l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto della presente convenzione;

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

il Comune sarà sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti (o coperti parzialmente) dalle polizze assicurative (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc); le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nei contratti per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al comune stesso.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione e dovranno essere presentate agli uffici competenti prima

dell'inizio della concessione medesima.

ART. 13 – Definizione delle controversie

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente affidamento è competente il Tribunale di Pistoia.

ART. 14 – Risoluzione

Il contratto potrà essere risolto, previa dichiarazione del Comune al Concessionario di volersi avvalere della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- il verificarsi di gravi omissioni o violazioni delle prescrizioni e degli obblighi sulla sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
- mancata sostituzione, previa diffida da parte dell'Amministrazione Provinciale, delle figure di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e di medico competente, di cui all'art. 2, comma 1 lett. f) e h), del D. Lgs. n. 81/2008, qualora queste vengano meno nel corso dell'esecuzione del contratto;
- esistenza di gravi inadempimenti delle obbligazioni contrattuali da parte del concessionario, tali da compromettere la corretta gestione degli immobili, e dei servizi erogati alla collettività, ripetuti anche dopo espressa diffida dell'Amministrazione Comunale;
- gestione degli impianti in modo difforme dalle previsioni del presente capitolato, per usi non coerenti con la sua destinazione, che possano risultare pregiudizievoli per l'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- cessione totale o parziale del contratto, o subappalto non autorizzato;
- gravi e ripetute violazioni e/o inadempimenti relativi alle norme igienico-sanitarie e alle norme riguardanti la gestione degli impianti sportivi e natatori;
- gravi e ripetute inosservanze della normativa sugli obblighi previdenziali, di sicurezza, di assicurazione contro gli infortuni per i dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto, nonché degli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni, debitamente accertate dall'Autorità competente;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento delle attrezzature dell'impresa a corredo dell'impianto;
- inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10 e 11 in ordine alle garanzie fideiussorie ed alle coperture assicurative richieste.

Si applicano alle ipotesi di cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro le disposizioni di cui all'art. 176 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 – Spese contrattuali

Qualsiasi spesa inerente il contratto, che sarà stipulato in forma di scrittura privata, sarà a carico del concessionario.

ART. 16 – Disposizioni finali

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante notizia dell'inadempimento del proprio eventuale subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il concessionario dovrà osservare il DPR 62/2013 nonché le norme previste dal vigente Codice di Comportamento del Comune di San Marcello Pistoiese approvato con delibera di Giunta n. 6 del 27/01/2014.

Il concessionario dovrà dichiarare altresì, ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter del dlgs 165/2001, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro .

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dall'art. 45 D. Lgs 50/2016.

I predetti soggetti, qualora partecipanti ad un raggruppamento o consorzio, non potranno presentare offerta a titolo individuale, né come membri di altri raggruppamenti o consorzi.

E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c. c. od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016.

Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato o consorziato, non dovrà trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 D. Lgs 50/2016.

I concorrenti dovranno, altresì, possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa:

1) requisito di capacità economico finanziaria di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 da dimostrare attraverso la **dichiarazione di almeno 1 istituto bancario** o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 e ss.mm.ii. attestante la solvibilità dello stesso e la sua affidabilità finanziaria.

Mezzo di prova: Autocertificazione in sede di presentazione della manifestazione di interesse; produzione in sede di presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che se il concorrente, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione.

2) requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 consistente:

2a) nell'aver svolto e completato con buon esito, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (2014-2015-2016) almeno un servizio di gestione di impianti sportivi (nei quali siano compresi necessariamente impianti natatori) per conto di committenti pubblici e/o privati;

Mezzo di prova: Autocertificazione in sede di presentazione della manifestazione di interesse; produzione elenco dei servizi svolti nell'ultimo triennio contenente una descrizione dei servizi, l'indicazione dei soggetti destinatari, il periodo di effettuazione e il relativo importo in sede di presentazione delle offerte;

2b) nell'impegnarsi, già in fase di partecipazione, a garantire lo svolgimento del servizio con personale in possesso di adeguata qualificazione professionale ed in congruo numero in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche degli impianti conformemente a quanto disposto dalle Leggi Regionali in materia e dai relativi regolamenti di attuazione.

Mezzo di prova: Autocertificazione.

Ripartizione dei requisiti:

In caso di ATI, suindicati requisiti dovranno essere posseduti e dimostrati come segue:

- 1) il requisito di cui al precedente n. 1 dovrà essere posseduto da tutti i componenti;
- 2) i requisiti di cui al n. 2 a) e b) potranno essere cumulativamente posseduti e dimostrati.

L'assenza di anche uno solo dei requisiti sopra elencati comporta l'esclusione dalla gara.

In caso di avvalimento si applica l'art. 89 D. Lgs 50/2016. Il concorrente che intenda ricorrere all'avvalimento dovrà produrre la documentazione specificata nel citato art. 89. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.